



COMUNICATO UFFICIALE N.100

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 13 Settembre 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DELLA SOCIETA' SSD ARL RENDE CALCIO 1968/Aleksandros DHAMO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.9.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della società SSD ARL Rende Calcio 1968 del 28.6.2022 (ricevuto a mezzo pec il 29.6.2022), notificato il 29.6.2022 al calciatore Dhama Aleksandros, sia con raccomandata a.r. sia a mezzo pec presso il domicilio eletto nello studio del proprio legale (si precisa, per completezza, che agli atti del procedimento risulta depositata unicamente la ricevuta di avvenuta consegna della pec e non anche la ricevuta di ritorno della predetta raccomandata);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della società (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D. ed essendo irrilevante – stante la contestuale notifica presso il domicilio eletto – la mancata prova della notifica del ricorso presso la residenza del calciatore);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche presso i domicili eletti rispettivamente della *comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale* del calciatore dell'11.7.2022, della *memoria di replica* della società del 19.7.2022, della *memoria integrativa* del calciatore dell'1.9.2022 nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dai legali delle parti;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La ricorrente società ha adito questa Commissione deducendo: • di aver stipulato, il 4.10.2021, un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 con il sig. Dhama a fronte di un compenso lordo di euro 12.000,00; • che il calciatore, in occasione di un amichevole disputatosi il 2.12.2021, subiva un infortunio

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

che determinava l'apertura del sinistro con Generali Italia Spa (come da convenzione LND); • che, dal 4.12.2021, il calciatore non faceva pervenire alcuna sua notizia, neppure in merito all'infortunio occorso, interrompendo indebitamente le proprie prestazioni sportive; • di aver inviato, il 27.12.2021, una raccomandata al calciatore intimandogli formalmente di prendere contatti con la stessa stante la sua indebita sospensione dell'attività sportiva; • di aver inviato una seconda raccomandata, il 10.1.2022, contestando nuovamente l'inadempimento e riservandosi l'adozione dei conseguenti provvedimenti (stante il mancato riscontro alla prima intimazione); • di aver ricevuto riscontro alle due predette missive dal legale del calciatore (solo il 19.1.2022), il quale sosteneva che le due raccomandate contenevano dei fogli bianchi; • che il 25.1.2022 lo stesso legale comunicava che il suo assistito si sarebbe ricoverato il 31.1.2022 per sottoporsi all'intervento chirurgico; • che mai, prima di questa comunicazione, la società aveva ricevuto informazioni sull'infortunio; • che il comportamento del calciatore contrastava con i principi sanciti dall'art. 4 C.G.S. nonché violava l'art. 92 N.O.I.F. e ciò sia per aver "abbandonato" la società senza fornire notizie e motivazioni (evitando anche il consulto del medico sociale), sia per aver sostenuto di aver ricevuto dei fogli in bianco, così facendo venire meno quel rapporto di fiducia che è alla base del rapporto società/calciatore; • che, alla data del ricorso (28.6.2022), il calciatore non aveva fatto più ritorno alla società nonostante l'infortunio non necessitasse di tempi di recupero così lunghi, con la conseguenza che lo stesso ne aveva approfittato per sottrarsi ai suoi doveri; • che sussistono i presupposti per la risoluzione dell'accordo economico e/o quantomeno per la riduzione dei compensi non dovuti per tutto il periodo di inattività in quanto il calciatore, da un lato, si è sottratto alle visite del medico sociale ed ha prenotato il ricovero a distanza di due mesi dall'infortunio (senza, peraltro, fornire notizie sulle sue condizioni di guarigione) e, dall'altro lato, perché per effetto della copertura assicurativa beneficerà – per tutto il periodo e fino alla sua guarigione – del risarcimento da parte della Generali Italia Spa, non potendo lo stesso cumularsi con i compensi di cui all'accordo economico.

La società Rende Calcio 1968 ha chiesto, pertanto, alla Commissione, in via principale di *"accertare e dichiarare l'inadempimento del calciatore e per l'effetto dichiarare la risoluzione dell'accordo economico a far data dal 04/12/2021 con la conseguenza che alcun compenso è dovuto"*, in via subordinata di *"accertare e dichiarare l'inadempimento del calciatore e per l'effetto dichiarare non dovuti i compensi al calciatore a far data dal 04/12/2021 e fino ad avvenuta guarigione certificata dal medico competente ovvero dalla data che sarà accertata in corso di causa e comunque nella misura che la Commissione riterrà di giustizia anche in via equitativa"*, in via istruttoria *"di disporre una CTU medico legale con anticipazione delle spese a carico della società affinché si accerti la natura dell'infortunio e gli ordinari tempi di guarigione in uno al comportamento del calciatore finalizzato alla pronta guarigione"*.

Il resistente calciatore si è costituito con comparsa nella quale, dopo aver confermato i termini dell'accordo economico, l'infortunio occorso e l'intervento chirurgico effettuato il 31.1.2022 (*"ricostruzione LCA e sutura meniscale interna"*), ha eccepito in fatto: • di aver costantemente informato la società sul proprio stato di salute (la quale, peraltro, aveva posto in essere tutte le attività necessarie per l'apertura della pratica assicurativa); • di aver attivato, il 28.12.2021, l'indirizzo pec comunicandolo tempestivamente alla società come richiestogli; • di aver ricevuto, 14.1.2022 e il 18.1.2022, due raccomandate dalla società contenenti in entrambi i casi dei fogli bianchi; • di aver contestato l'accaduto il 19.1.2022, evidenziando un possibile errore di allegazione e invitando la società a eseguire/rieseguire ogni eventuale comunicazione presso il domicilio eletto; • di non aver ricevuto riscontro alcuno, con la conseguenza che nessuna contestazione gli era mai stata mossa; • di aver inviato il 25.1.2022 una pec alla società per informarla della data dell'intervento chirurgico; • di aver dimostrato l'infondatezza delle argomentazioni contenute nel precedente ricorso notificatogli dalla società il 3.2.2022 (conclusosi con la pronuncia di inammissibilità resa da questa Commissione – cfr. C.U. n. 64 del 13.5.2022), precisando che *"nei termini di legge, nulla eccepiva e contestata in merito alle allegazioni e rappresentazioni formulate dal calciatore"*; • di avere, con pec dell'11.3.2022, 22.4.2022 e 30.5.2022 comunicato alla società le ulteriori prognosi in attesa della guarigione

clinica; • di aver ricevuto il 29.6.2022 la notifica del nuovo ricorso della società; • di essere stato dichiarato clinicamente guarito il 5.7.2022.

Il sig. Dhama ha eccepito, in diritto, la *“applicazione del principio di non contestazione sui fatti tutti già oggetto del procedimento n.prot. 47 bis 2021/2022 C.U. n. 64 del 13.5.2022”* (richiamando la decisione del Collegio di Garanzia del Coni n. 50/2021 ed evidenziando come nel precedente procedimento *“avente ad oggetto le medesime parti ed i medesimi presupposti di fatto e diritto”* la società nulla avesse eccepito e contestato sulle circostanze da lui rappresentate che, pertanto, ex art. 115 cpc *“non potranno che essere illimitatamente provate ai fini della decisione”*) e contestato nel merito: • gli allegati nn. 3 e 5 della ricorrente nonché i fatti con essi rappresentati in quanto le due raccomandate contenevano, invero, solo fogli bianchi (come dimostrato dalla ripresa video effettuata all’atto di apertura della seconda busta), precisando altresì come dinanzi alla sua contestazione dell’accaduto, non avesse fatto seguito alcun riscontro da parte della società che si premurava solo di dare avvio al (precedente) procedimento; • di avere conservato un costante contatto con la società e di avere portato avanti ogni attività necessaria al recupero (come da documentazione prodotta); • di avere comunicato tempestivamente la propria pec alla società che, invece, gli aveva inviato due raccomandate senza, poi, riscontrare la richiesta del suo legale; • di non aver ricevuto alcuna richiesta di sottoporsi a visita e di non aver mai *“abbandonato”* la società come dimostrato dalla documentazione versata in atti; • l’infondatezza delle doglianze avversarie – volte ad eludere il pagamento di quanto dovutogli – quanto alla violazione degli artt. dall’art. 4 C.G.S. e 92 N.O.I.F. e ciò sia in punto di risoluzione dell’accordo economico e sia in punto di riduzione dei compensi; • che l’assicurazione non prevede un risarcimento *“per tutto il periodo e fino alla guarigione”* bensì un mero indennizzo tabellare (pari ad euro 857,19, oltre al rimborso di una parte delle spese sostenute), che nulla ha a che vedere con i compensi pattuiti e volto a risarcire – parzialmente – le invalidità permanenti conseguenti all’evento lesivo; • che quanto richiesto dalla società è anche in contrasto con l’art.7 dell’accordo economico sottoscritto, dal quale si evince il pieno diritto del calciatore a percepire quanto dovuto in pendenza di infortunio.

Il resistente ha infine: • svolto domanda riconvenzionale per la condanna della società al pagamento dell’importo maturato e non ancora versato, *“nella misura di € 10.000,00 o la maggiore e/o minore somma dovuta oltre interessi come per legge”* (avendo percepito solo il minor importo di euro 2.000 a mezzo assegno); • in via istruttoria, chiesto l’ammissione di prova testimoniale del Sig. Dhama Anesti (padre del calciatore) sui tre capitoli di prova formulati, opponendosi all’ammissione della CTU *ex adverso* richiesta non avendogli la società mai chiesto di sottoporsi a visita medica presso un suo fiduciario né, d’altronde, contestato il decorso clinico; • motivato le ragioni del versamento del contributo unificato; • concluso chiedendo: in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dei documenti sub nn. 3 e 5; in via principale il rigetto del gravame della società e, in via riconvenzionale, la condanna della società al pagamento della somma ancora dovuta *“e/o nella maggiore e/o minore somma che si riterrà equa e di giustizia, oltre interessi come per legge”*, con vittoria di spese e competenze legali e rimborso della tassa reclamo.

La società ricorrente con memoria di replica inviata il 19.7.2022: • ha contestato il video *ex adverso* prodotto; • ha osservato come lo scritto di controparte contenesse rilievi già mossi nel precedente giudizio, che la società aveva omesso di riproporre *“per cui assolutamente superflui ed indifferenti”*; • ha rilevato come, ai fini del procedimento, fosse determinante il fatto che il calciatore dal dicembre 2021 avesse abbandonato la squadra (senza farvi rientro, seppur sollecitato), che quest’ultimo avrebbe goduto della polizza a copertura dell’infortunio e che la guarigione si era protratta oltre il tempo necessario – e, comunque, *“per oltre sei mesi”* – a causa del ritardo nel sottoporsi all’operazione (senza, peraltro, svolgere la riabilitazione presso il campo di allenamento e con i medici sociali); • ha, dunque, evidenziato come la condotta del calciatore non sarebbe stata ispirata a criteri lealtà/ correttezza sportiva e che, peraltro, vi era stata la necessità di sottoscrivere un accordo economico con un nuovo calciatore; • ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale opponendosi anche alle prove istruttorie *ex adverso* richieste, insistendo

nelle proprie conclusioni.

Il calciatore resistente con memoria integrativa trasmessa l'1.9.2022: • ha rilevato come l'intervenuta dichiarazione di inammissibilità del precedente ricorso non potesse sanare le decadenze maturate né avrebbe potuto costituire *“una nuova chance... in grado di far cadere nel vuoto quanto cristallizzato nei precedenti atti intercorsi tra le parti”* (ferma restando l'avvenuta non contestazione dei fatti contenuti nella comparsa di costituzione nonché della certificazione medica); • ha precisato come: 1) le proprie allegazioni fossero ammissibili ex art. 28, comma 6, del Regolamento L.N.D.; 2) la contestazione del video fosse tardiva e generica; 3) i rilievi del sig. Dhamo nella propria costituzione rendessero possibile la ricostruzione dei fatti, agevolando l'esame del contegno stragiudiziale delle parti; 4) la contestazione in merito al lamentato abbandono dell'attività calcistica fosse tardiva e generica; 5) le rappresentazioni avversarie su intervento/certificazioni mediche/tempistica di guarigione fossero sprovviste di conforto scientifico; 6) la società non si fosse, invero, interessata della riabilitazione eseguita dal calciatore; 7) l'intervenuta sostituzione con un altro tesserato, oltre che irrilevante, fosse priva di supporto probatorio; 8) la richiesta di risoluzione per il protrarsi dell'infortunio oltre i sei mesi fosse stata avanzata per la prima volta nella memoria del 19.7.2022, con la conseguenza che la stessa costituiva domanda nuova e irrilevante anche ai fini dell'art. 112 cpc. Evidenziava, infine, che ove la C.A.E. avesse ritenuto meritevole di esame il decorso del termine semestrale ai fini della dichiarazione della risoluzione, quest'ultima non avrebbe potuto intaccare gli importi maturati dall'infortunio fino alla scadenza del sesto mese ma esclusivamente il periodo successivo (i.e. 3.6-30.6.2022) con conseguente riduzione del *quantum debeatur* nella misura di euro 1.244,32 (secondo il dettagliato calcolo riportato nella memoria). La difesa del resistente ha insistito, quindi, in tutte le proprie richieste, anche istruttorie, depositando altresì la cartella clinica del Sig. Dhamo nonché fattura e pro forma delle spese fisioterapiche sostenute.

In occasione dell'udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 13.9.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni (il procuratore della società ricorrente ha introdotto, nel corso della discussione, nuovi argomenti difensivi che – escluso, in questa sede, ogni giudizio sulla loro rilevanza o fondatezza per quanto di seguito specificato – invero, avrebbero dovuto essere riportati in un'apposita memoria da depositarsi nel termine perentorio del 6.9.2022, secondo quanto prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D., ciò con ogni logica conseguenza in ordine alla loro inammissibilità che ne ha, dunque, precluso ogni possibile valutazione da parte di questa Commissione).

Preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti (i.e. CTU e prova per testi), la C.A.E. ritiene che la decisione possa essere assunta sulla scorta di tutta la copiosa documentazione versata in atti, avendo la stessa consentito una completa ed esaustiva istruttoria del procedimento (e ciò prima ancora di entrare nel merito della ammissibilità e/o rilevanza delle richieste istruttorie articolate da entrambe le parti).

Fermo quanto precede, la C.A.E. ritiene – per le ragioni che seguono – che il ricorso proposto dalla società sia infondato mentre sia meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dal calciatore nel limite, però, del minore importo di euro 8.755.68 (oltre interessi), ritenendosi applicabile al caso di specie il limite (temporale) semestrale previsto all'art. 7 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti, con conseguente sua risoluzione dal 3.6.2022 e riduzione del *quantum debeatur* secondo i criteri di calcolo, su base giornaliera, utilizzati da questa Commissione (*durata accordo economico* pari a 270 giorni/dal 4.10.2021 al 30.6.2022; *importo*

giornaliero dovuto euro 12.000,00/270 giorni = euro 44,44; importo maturato dal 3.6.2022 al 30.6.2022 euro 44,44/28 giorni = euro 1.244,32; totale dovuto euro 10.000,00-1.244,32= euro 8.755,68).

La documentazione depositata – al di là delle diverse prospettazioni difensive sui fatti di causa – offre, infatti, ampio riscontro alla domanda riconvenzionale svolta dal sig. Dhamo risultando provata sia la sua conclusione dell'accordo economico, sia l'ammontare della somma pretesa (seppur la stessa, come anticipato, risulti inferiore rispetto a quella dovuta ove non fosse decorso il termine semestrale) in forza del compenso ivi indicato nonché dell'importo *medio tempore* percepito e del contegno adottato dal calciatore dal giorno dell'infortunio (avvenuto nel corso dell'attività sportiva prestata in favore della ricorrente) e fino alla sua guarigione clinica.

È stato, infatti, provato *per tabulas*: • che il calciatore ha costantemente e diligentemente informato la società circa il suo stato di salute e sul decorso post operatorio, aprendo altresì – su richiesta del segretario della ricorrente – una casella di posta elettronica certificata (cfr. docc. 2, 7, 12, 13 e 14 allegati alla comparsa di costituzione nonché doc. 6 allegato al ricorso); • che il calciatore si sia attivato, tramite il proprio legale, per riscontrare le due raccomandate ricevute nel gennaio 2022 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione); • che il calciatore si è, comunque, tempestivamente attivato per sottoporsi a tutte le necessarie visite mediche nonché all'operazione chirurgica (considerando la pandemia in corso nonché, in parte, le festività natalizie – cfr. docc. 1 e 8 allegati alla comparsa di costituzione) ed alla successiva riabilitazione (cfr. doc. 23 allegato alla memoria integrativa); • che il calciatore percepirà da parte delle Generali Spa un indennizzo prestabilito e non già l'intero risarcimento per le invalidità conseguenti al sinistro, indennizzo che, peraltro, nulla ha a che vedere con le somme di cui all'accordo economico (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione).

Di contro la società con il ricorso ha depositato (oltre all'accordo economico ed alla comunicazione di apertura del sinistro e alla tassa reclamo) le due raccomandate del 27.12.21 e del 10.1.22 (la cui ricezione è oggetto di contestazione da parte del calciatore ma il cui contenuto è invero irrilevante ai fini della decisione, essendo le doglianze ivi riportate sconfessate dal documento contenente la "stampa" delle conversazioni *WhatsApp* – cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) e le due pec dell'avv. Schiavone ricevute nel gennaio 2022.

Risulta evidente come, da un lato, le contestazioni della società circa l'indebita interruzione dell'attività sportiva e la mancanza di informativa sull'infortunio si rivelino assolutamente infondate alla luce delle copiose prove documentali (anche dal punto di vista medico) offerte dal calciatore e come, dall'altro lato, la società non abbia fornito prova alcuna circa eventuali richieste al calciatore di sottoporsi a visita presso il medico sociale (contestazione formulata per la prima volta nel ricorso), né d'altronde abbia fornito prova alcuna dell'intervenuta sottoscrizione di un nuovo accordo economico per sostituire il resistente (circostanza che, peraltro, anche laddove fosse stata dimostrata non avrebbe avuto rilevanza alcuna ai fini della decisione).

Rilevato quanto sopra e considerato che l'onere della prova gravava in capo alla società ricorrente, per effetto del principio per il quale chi *“vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”* (principio, peraltro, già richiamato da questa Commissione in occasione della decisione contenuta nel C.U. n. 3 del 24.3.2022, *SSD Arl Città Di Campobasso/Ferdinando SFORZINI*; confermata dal Tribunale Federale Nazionale con *Decisione/0083/TFNSVE-2021-2022 del 4.5.2022*), il ricorso deve essere rigettato in quanto, nel caso di specie, la società non ha in alcun modo provato la sua tesi diretta a sostenere il presunto inadempimento del calciatore alle proprie obbligazioni.

Deve essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale formulata dal calciatore (seppur per il minore importo sopra precisato), il quale ha dedotto e dimostrato – oltre alla correttezza della sua condotta – l'omesso pagamento del residuo importo di euro 10.000,00 da parte della società (che, al riguardo, nulla ha eccepito sul *quantum*, né d'altronde ha eccepito di aver corrisposto un importo maggiore rispetto a quello di euro 2.000,00 che il calciatore ha dichiarato di aver ricevuto).

In assenza di contestazioni e/o prova contraria sull'importo già corrisposto al calciatore, la società è, dunque, rimasta inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni pecuniarie e, pertanto, deve essere condannata al pagamento dell'importo ancora dovuto al sig. Dhamo che – come già anticipato – non potrà, però, corrispondere a quello residuo – rispetto al valore riportato nell'accordo economico – di euro 10.000,00.

Si osserva, infatti, come pur in assenza di una specifica domanda di risoluzione ex art. 7 (dell'accordo economico) e del generico riferimento da parte della società – in sede di memoria di replica – al protrarsi dell'infortunio *“per oltre sei mesi”*, questa Commissione non può non considerare, da un lato, la più volte manifestata intenzione della società stessa di risolvere l'accordo economico (seppur per inadempimento) e, dall'altro lato, la circostanza che il titolo sul quale si fonda la pretesa risolutoria sia unicamente l'accordo economico (sebbene lo stesso rilevi, ai fini della decisione, per il decorso del termine semestrale e non già per l'asserito inadempimento del calciatore).

In aggiunta a quanto precede non può, poi, non considerarsi che l'evento causale che ha originato il presente procedimento è stato l'infortunio del sig. Dhamo e ciò sia che lo si consideri per l'applicazione dell'art. 7 sia dal punto di vista delle obbligazioni ad esso conseguenti (e, dunque, ai fini di un eventuale inadempimento).

È indubbio poi che, al di là del contegno assunto dalla società nella fase post-infortunio (che alla luce della documentazione in atti non è risultato essere da censure), quest'ultima abbia dovuto rinunciare alle prestazioni del calciatore per il resto della stagione sportiva (invero per colpe non ascrivibili a nessuna delle parti in causa), permanendo, però, in capo ad essa l'obbligo di rispettare l'impegno economico assunto.

Condannare, dunque, la società al pagamento integrale del residuo importo previsto dall'accordo economico per la mancanza di un'espressa domanda in tal senso, senza considerare l'intervenuto

decorso del termine semestrale rispetto al giorno dell'infortunio né la chiara volontà della società di risolvere l'accordo medesimo (seppur per un motivo diverso che, però, si ribadisce trae origine da un unico titolo e in conseguenza dello stesso accadimento), costituirebbe sicuramente un provvedimento, invero, eccessivamente gravoso e, comunque, contrario a quelle ragioni di equità che, più volte, hanno orientato le decisioni di questa Commissione (ci si riferisce, in particolare, a tutti i procedimenti originati in conseguenza della pandemia, ove l'equità è diventata una vera e propria "regola").

Ad abundantiam non può non rilevarsi come anche lo stesso resistente, nelle proprie conclusioni, nel chiedere la condanna della società al pagamento della somma ancora dovuta abbia inserito – correttamente – l'inciso *"e/o nella maggiore e/o minore somma che si riterrà equa e di giustizia"*, formula che apparentemente potrebbe sembrare una semplice "clausola di stile" ma che, invero, conferma – una volta di più – come questa Commissione abbia la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell'art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare – la gran parte delle sue decisioni e che, in ogni caso, si ritiene certamente applicabile nel caso di specie.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta le domande di risoluzione per inadempimento formulate dalla società ricorrente in quanto infondate, dichiara la risoluzione dell'accordo economico con decorrenza dal 3 giugno 2022 (ai sensi di quanto ivi previsto all'art. 7) e per l'effetto accoglie la domanda formulata dal calciatore in via riconvenzionale condannando la SSD ARL Rende Calcio 1968, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Aleksandros Dhamo, della somma di € 8.755,68 oltre interessi dal dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente nonché la restituzione della tassa versata dal resistente (in quanto non dovuta), subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla SSD ARL Rende Calcio 1968 di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/ASD CITTANOVA CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

- letto il ricorso del calciatore Alessio LO NIGRO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 21.06.2022 alla società A.S.D. Cittanova Calcio 1939 ed inviato a questa Commissione

in data 23 giugno 2022 con il quale dato atto che: a) per la stagione sportiva 2020/2021 egli era tesserato con la società A.S.D. CITTANOVA CALCIO 1939 ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter, Punto 6, delle N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva il compenso annuo lordo di € 22.000,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società gli corrispondeva la minor somma di € 17.400,00; c) ha percepito la somma complessiva di € 2.400,00 riferita ai bonus direttamente erogati dal CONI per il tramite della società " Sport e Salute S.p.A."; d) pertanto, lo stesso aveva ricevuto la somma complessiva di € 19.800,00 di tal che era creditore nei confronti della società A.S.D. Cittanova Calcio 1939 della restante somma di € 2.200,00; chiede di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 2.200,00

- Dà atto che il ricorso risulta regolarmente notificato, che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 28 n.4 e che la società in data 13 luglio 2022, a mezzo pec, ha fatto pervenire a questa Commissione Accordi Economici la memoria difensiva di costituzione, notificata in pari data anche al difensore del calciatore, regolarmente costituito ;
- Letta la memoria della società " A.S.D. Calcio Cittanovese" del 13 luglio 2022 con la quale la stessa, preso atto delle doglianze del calciatore, ne contesta la fondatezza e ne chiede, pertanto il rigetto . In particolare, la società rappresenta che: a) il calciatore non vanta alcun credito nei confronti della società avendo Lo Nigro in data 01/01/2021 sottoscritto un nuovo accordo di *"variazione consensuale delle condizioni di contratto per prestazione sportiva settore dilettantistico stagione 2020/2021"* in sostituzione del precedente accordo economico del 27/07/2020; b) nel nuovo contratto le parti davano espressamente atto che *"l'accordo economico sottostante al contratto di cui in premessa" (ovvero l'accordo economico del 27.07.2020 di € 22.000,00) era da considerarsi "annullato totalmente"*, c) si pattuiva, dal punto di vista economico, espressamente che il calciatore Alessio Lo Nigro avrebbe prestato *"la sua attività sportiva, quale tesserato della A.S.D. Calcio Cittanovese, per la stagione sportiva 2020/2021, ricevendo dall'Associazione Sportiva il compenso di € 16.200,00 (lettere eurosedicimiladuecento/00) in totale, onnicomprensivo di rimborsi e spese"* ; d) il predetto accordo economico di variazione veniva, poi, regolarmente depositato dalla A.S.D. Calcio Cittanovese presso la Sezione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in data 26 luglio 2021 mediante invio di comunicazione mail all'indirizzo: interregionale@lnd.it;
- In ragione di quanto evidenziato la società costituita avanza le seguenti conclusioni:
 - a) accertare e dichiarare la validità dell'accordo economico di € 16.200,00 sottoscritto dalle parti per la stagione sportiva 2020/2021 in data 02/01/2021 in sostituzione del precedente accordo economico del 02/11/2020;
 - b) accertare e dichiarare che in forza delle pattuizioni contenute nell'accordo economico di variazione del 02/01/2021 l'importo dovuto in favore del calciatore Alessio Lo Nigro per la stagione 2020/2021 ammonta ad € 16.200,00 e ,per l'effetto, accertare e dichiarare che, alla luce dei pagamenti ricevuti dal calciatore, pari ad € 17.400,00, il calciatore Alessio Lo Nigro non ha più nulla da percepire dalla A.S.D. Calcio Cittanovese per la stagione sportiva 2020/2021.
- Letta la memoria di replica del difensore del calciatore inviata a mezzo pec alla CAE ed al difensore della società costituita in data 06 settembre 2022 con la quale, concludendo per l'accoglimento del ricorso, si rappresenta:
- Che nella segreteria dell'Ufficio Tesseramento Interregionale della L.N.D risulta depositato un solo accordo economico, ovvero quello sottoscritto tra le parti in data 28.7.2020 (così

- come prodotto nel giudizio) e che, pertanto, nessun altro accordo economico è stato depositato presso il predetto Ufficio Tesseramenti in sostituzione di quello depositato.
- Che sono meritevoli di tutela solamente i procedimenti fondati sugli atti ufficiali depositati presso la L.N.D., come disposto nell'art. 94 ter delle NOIF e che, pertanto, la Commissione Accordi Economici, può effettuare il suo accertamento delle somme dovute solo in riferimento agli accordi economici regolarmente depositati.
 - Che il documento di "variazione" prodotto dalla società appare un documento "domestico", non rispondente alla forma richiesta dall'apposito modulo fornito dalla L.N.D., non correttamente depositato presso l'Ufficio Tesseramento Interregionale essendo stato inviato solamente con mail all'indirizzo "interregionale@Ind.it", e non con una pec, in data 26 luglio 2021 quando era già iniziata la stagione sportiva 2021/2022.
 - E si contesta che il calciatore lo abbia sottoscritto, accettando, pertanto, la variazione economica e si evidenzia che il documento di variazione non è stato prodotto dalla società in originale ma bensì solamente in formato fotostatico.
 - Ascoltato il difensore del calciatore nel corso della seduta, che si è riportato al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento e dato atto che nessuno è comparso per la costituita società

OSSERVA

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il calciatore, allegato al ricorso, ha prodotto l'accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 28 luglio 2020 e regolarmente depositato all'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale L.N.D.. La società, a contestazione della richiesta avanzata dal calciatore di essere creditore della somma di € 2.200,00, come in premessa specificato, produce un atto, apparentemente sottoscritto dal calciatore (sul punto come successivamente si dirà, la difesa del calciatore contesta la sottoscrizione da parte dello stesso) e chiede di accertare e dichiarare, in virtù delle pattuizioni contenute nell'accordo economico di variazione del 02/01/2021 che il calciatore Alessio Lo Nigro non ha più nulla da percepire dalla A.S.D. Calcio Cittanovese per la stagione sportiva 2020/2021.

Il punto centrale della vicenda oggetto di valutazione, è, pertanto, quello di accertare se l'atto prodotto dalla società, che la stessa qualifica come "*variazione consensuale delle condizioni di contratto per prestazione sportiva settore dilettantistico stagione 2020/2021*", sia valido, regolarmente depositato e, pertanto, regolatore dei rapporti economici tra le parti e oggetto di valutazione da parte della Commissione.

L'art. 94 ter , comma 2, delle N.O.I.F., testualmente recita :"*I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D. Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se*

sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione

Sulla base della lettura della norma, che non si presta ad interpretazioni alternative, l'accordo economico, per la sua regolarità e validità, deve essere redatto su apposito modulo- quello del Dipartimento Interregionale L.N.D.. Campionato Nazionale Serie D- e depositato presso i Dipartimenti competenti entro termini fissati a pena di non accettazione dell'atto. E, allora, l'atto prodotto dalla società "A.S.D. Calcio Cittanovese" è da ritenersi una scrittura privata, non un accordo economico redatto in conformità all'art. 94 ter, comma 2, e, come si evince dalla memoria medesima non è stato depositato nei termini presso l'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale L.N.D., addirittura inviato a mezzo posta elettronica ordinaria a distanza di sette mesi circa dalla data di sottoscrizione, a stagione sportiva 2020/2021 ampiamente conclusa. In ragione di tanto, l'atto prodotto dalla società non può essere oggetto di valutazione e, in quanto non conforme alle regole, da ritenersi *tamquam non esset*.

In ragione di quanto osservato, dovendosi valutare il solo accordo economico ritualmente depositato e prodotto in allegato al ricorso, deve ritenersi che la pretesa creditoria del calciatore sia fondata. Egli a fronte di un accordo economico che prevedeva il pagamento per la stagione sportiva 2020/2021 della somma di € 22.000,00 ed avendo ricevuto la minor somma di € 19.800,00 (€ 17.400,00 dalla società più € 2.400,00 dalla società " Sport e Salute S.p.A."), è creditore nei confronti della società " A.S.D. Calcio Cittanovese" della somma di € 2.200,00.

Poiché la difesa del calciatore assume che l'atto prodotto dalla società " A.S.D. Calcio Cittanovese" non è stato sottoscritto dal calciatore, si impone, per la valutazione di competenza circa l'eventuale violazione di norme federali, la trasmissione, ai sensi dell'art. 28 n.8 Regolamento L.N.D., degli atti alla Procura Federale

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società " A.S.D. CITTANOVA CALCIO 1939". al pagamento in favore del sig. Alessio LO NIGRO della somma di € 2.200,00 nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Dispone, per le motivazioni espresse innanzi, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ex art. 28 n. 8 Regolamento LND, per quanto di competenza.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PRANDELLI/F.C.RIETI S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Matteo Prandelli, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 17.06.2022 alla società FC Rieti Srl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società SSD FC Rieti Srl per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 6.600,00, con decorrenza dal 01.10.2020 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 3.800,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società FC Rieti Srl del residuo importo di Euro 2.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FC Rieti Srl, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

Tuttavia, va opportunamente precisato che l'accordo economico depositato prevede una decorrenza a far data dal 22.02.2021 – e non dal 01.10.2021, come erroneamente indicato dal ricorrente – fino al 30.06.2021. Tale rilievo, in ogni caso, non incide sulla fondatezza della domanda.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società FC Rieti Srl al pagamento in favore del sig. Matteo Prandelli della somma di Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELCALCIATORE Mattia SCOGNAMIGLIO/F.C.RIETI SRL

Con ricorso, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 21 giugno 2022 il sig. Mattia Scognamiglio, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la FC Rieti s.r.l., un accordo economico. In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 6.300,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Mattia Scognamiglio a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La società, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il ricorrente dichiara di aver svolto regolarmente la propria attività a fronte del minor pagamento di euro 4.900,00 ricevuto dalla società, chiede la condanna della FC Rieti s.r.l. al versamento dell'importo di euro 1.400,00 a saldo di quanto dovuto, oltre interessi.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, udita parte ricorrente all'udienza del 13 settembre 2022;

vista la mancata costituzione della società, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della FC Rieti s.r.l.;

accertata l'esistenza del credito del sig. Mattia Scognamiglio essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo lordo di euro 6.300,00;

visto l'inadempimento incontestato quantificato euro 1.400,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la FC Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. Mattia Scognamiglio della somma di € 1.400,00, oltre interessi, sino all'effettivo soddisfo, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente .

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Ordina alla FC Rieti s.r.l. di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELCALCIATORE Fabrizio FERRANTE/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Fabrizio Ferrante, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 16.06.2022 alla società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 e regolarmente inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente per tramite del proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 19.000,00, con decorrenza dal 18.08.2020 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto dalla suindicata società il minor importo di Euro 10.450,00, nonché in data 26.10.2021 la ulteriore somma di Euro 1.250,00, ed ancora dichiara di aver percepito dal CONI per il tramite della società "Sport e Salute Spa" la somma di Euro 6.000,00, per un totale complessivo di Euro 17.700,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 del residuo importo di Euro 1.300,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 al pagamento in favore del sig. Ferrante Fabrizio della somma di Euro 1.300,00 (milletrecento/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Davide SCARAMUZZINO/F.C.RIETI SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 28 giugno 2022, il calciatore Davide SCARAMUZZINO, nato a Roma il 6 marzo 1998, rappresentato e difeso dal proprio legale ha esposto che :

- a. per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato con il FC Rieti S.r.l. ;
- b. ha sottoscritto un accordo economico con durata dal 14 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per un compenso globale lordo pari a euro 4.200,00;
- c. la Società ha corrisposto al calciatore euro 3.500,00;
- d. la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Scaramuzzino di euro 700,00.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare il FC Rieti S.r.l. al pagamento della somma di euro 700,00, oltre interessi.

Il FC Rieti S.r.l. non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 13 settembre è comparsa la parte ricorrente, nella persona del proprio avvocato, che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- accoglie il ricorso limitatamente all'importo dovuto da contratto e, per l'effetto, condanna il FC Rieti S.r.l. a riconoscere al Sig. Scaramuzzino, come in epigrafe individuato, la somma di 700,00 euro;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it ;
- ordina al F.C. Rieti S.r.l. di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Mariano NAGORE/A.S.D. SAN LUCA

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 4 marzo 2022, e proseguito alla CAE il 14 giugno successivo, il calciatore Mariano NAGORE, nato a Renaper, in Argentina, il 18 febbraio 1988, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha esposto che :

- e. per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato con la A.S.D. San Luca;
- f. il 29 ottobre 2020 ha sottoscritto un accordo economico per un compenso globale annuo lordo pari a euro 8.000,00;
- g. la Società ha corrisposto al calciatore euro 2.400,00;
- h. il calciatore ha altresì percepito euro 3.600,00 dalla Sport e Salute S.p.A.;
- i. la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Nagore di euro 2.000,00.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la A.S.D. San Luca al pagamento della somma di euro 2.000,00.

La A.S.D. San Luca non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 13 settembre è comparsa la parte ricorrente, nella persona del proprio avvocato, che ha prodotto procura a tali fini, che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la A.S.D. San Luca a riconoscere al Sig. Nagore, come in epigrafe individuato, la somma di 2.000,00 euro;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it ;

- ordina alla A.S.D. San Luca di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D'ANNA/SSD ARL NERETO CALCIO già SSD REAL GIULIANOVA

Con ricorso trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato, il calciatore Emanuele D'Anna, ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato per la S.S.D NERETO CALCIO già SSD REAL GIULIANOVA con un accordo economico che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 25.000,00;
- che risulterebbe creditore verso la Società di euro 2.800,00;

In vista dell'udienza del 13.09.2022 le parti hanno depositato un accordo nel quale si dà atto dell'avvenuta conciliazione tra di esse.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.:

- dichiara cessata la materia del contendere;

dispone l'incameramento della tassa reclamo versata

9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Anna Maria SOLINAS/ASD ATLETICO ORISTANO CF

La sig.ra SOLINAS Anna Maria (cod. fisc. SLNNMR84D64A192U), per tramite del proprio difensore ha trasmesso a mezzo PEC del 24.05.2022 alla ASD Atletico Oristano CF (Matricola 500527 – P. IVA 0720190958) e successivamente, con PEC del 13.06.2022, alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, reclamo nei confronti della predetta ASD Atletico Oristano CF, corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale ed attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

La reclamante espone di essere stata tesserata per la stagione sportiva 2020/2021 con la ASD Atletico Oristano CF, militante nel campionato di serie C di Calcio Femminile, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.09.2020 e sino al 30.05.2021.

Con detto accordo la società ha assunto l'obbligo di corrispondere alla calciatrice l'importo globale lordo, per l'intera sua durata, di euro 4.000,00, corrispondenti - si legge nell'atto - "*ad € 500,00 (cinquecento)/mese per mesi nove*" da versare quanto ad euro 2.000,00 entro il 31.12.2020 e quanto al saldo, per ulteriori euro 2.000,00, entro il termine della stagione sportiva.

La calciatrice, tuttavia, quantunque abbia adempiuto agli obblighi a lei facenti carico in virtù dell'impegno assunto fino al termine della stagione sportiva, non ha ricevuto neppure in parte quanto dovute, restando, pertanto, creditrice dell'importo di euro 4.000,00.

Tanto esposto, la reclamante Sig.ra Solinas ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la ASD Atletico Oristano C.F. è tenuta al pagamento dell'intera somma pattuita, pari ad euro 4.000,00, formulando istanza di discussione del reclamo in pubblica udienza.

All'udienza del 6 luglio 2022 è comparso il difensore della ricorrente, insistendo nelle domande e conclusioni formulate con il reclamo. Nessuno è comparso, invece, per la ASD Atletico Oristano CF, neppure costituita. La Commissione teneva, quindi, il procedimento a decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, rilevato che la copia dell'accordo economico per la stagione sportiva 2020/2021 prodotta dalla reclamante recava in calce la data del 16.10.2020 e l'attestazione di deposito del 26.02.2021, deliberava di richiedere al Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. di comunicare se ed in che data detto accordo fosse stato accettato dal Dipartimento, con che modalità sia avvenuto detto deposito ed a cura di quale delle parti. Fissava, quindi, per l'ulteriore corso l'udienza del 13 settembre 2022.

Nelle more pervenivano chiarimenti da parte del Dipartimento ed in data 5 settembre 2022 il difensore della reclamante Solinas ha fatto pervenire memorie integrative, corredate di ampia documentazione relativa al deposito dell'accordo ed allo svolgimento del rapporto tra la società e l'atleta. In particolare la difesa della reclamante ha sostenuto la natura meramente ordinatoria del termine di cui all'art. 94 ter delle NOIF, rilevando che un accordo economico dotato di tutti i requisiti di forma e regolarmente sottoscritto dalle parti, laddove neppure vi sia alcuna contestazione in ordine all'esecuzione della prestazione sportiva, debba ritenersi del tutto efficace. Ha richiamato al proposito precedente giurisprudenza di questa Commissione e del Tribunale Federale Nazionale, nonché il principio "di tutela dell'affidamento". Alla seduta del 13 settembre 2022 il difensore della calciatrice, sostituita giusta specifica procura da altro legale di propria fiducia, insisteva nelle richieste formulate con il reclamo introduttivo e la Commissione teneva il procedimento a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del deposito dell'Accordo Economico sottoscritto tra la odierna reclamante, Sig.ra Anna Maria SOLINAS e la ASD Atletico Oristano CF, del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Va detto preliminarmente detto che i chiarimenti e gli ulteriori elementi di prova forniti dalla parte, consentono di considerare superata la questione della tempestività del deposito dell'accordo economico oltre i termini di cui all'art. 94 ter comma 2 delle NOIF (sottoscrizione del 16.10.2020 ed attestazione del deposito del 26.02.2021). Pur considerata la giurisprudenza richiamata dalla reclamante, si ritiene che, trattandosi di questione attinente all'efficacia e non alla nullità dell'accordo, la stessa possa ritenersi superata, prima ancora che dalla presunta natura ordinatoria del termine, su cui in questa sede la Commissione ritiene pleonastico indagare, dalla mancata contestazione da parte della reclamata ASD Atletico Oristano CF e dalla prova dell'effettiva esecuzione da parte dell'atleta della prestazione sportiva oggetto dell'accordo. Circostanza questa, oltre che non contestata, pienamente comprovata dall'abbondante documentazione versata in atti dalla reclamante (si vedano anche i referti arbitrali). Peraltro pare possa, sia pure incidentalmente, rilevarsi, che quantunque l'art. 94 ter non statuisca espressamente alcuna sanzione per il deposito oltre i termini dell'accordo, né l'inefficacia sostanziale dello stesso in tale ipotesi, sarebbe opportuno, de iure condendo, soffermarsi ed approfondire l'indagine sulla reale portata della norma nella parte in cui stabilisce, con apparente chiarezza, che *"il deposito oltre di termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato"*. Il tema dovrebbe essere affrontato sia sotto l'aspetto della obbligatorietà del deposito, sia sotto quello della obbligatorietà della non accettazione dello stesso, giacché è proprio la norma a statuirne in modo assai chiaro il divieto, sia pure senza sanzione, ma sicuramente ad

evitare che l'accettazione possa costituire espressione di opinabile e certo non voluta discrezionalità.

Come detto, comunque, essendo agli atti la prova dell'esecuzione della prestazione e ritenuta, per quanto detto sopra, la piena efficacia dell'accordo, la pretesa della reclamante Sig.ra Solinas deve essere accolta integralmente.

In merito alla determinazione del *quantum debeatur*, poiché non risulta effettuato alcun versamento a favore della reclmante, si ritiene che la somma dovuta all'atleta per l'intero periodo di durata della prestazione sportiva corrisponda ad euro 4.000,00, come concordato tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla ASD Atletico Oristano CF (Matricola 500527 – P. IVA 0720190958), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Oristano, Via Garibaldi n. 84, alla Signora SOLINAS Anna Maria (cod. fisc. SLNNMR84D64A192U), la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte della Signora Anna Maria SOLINAS del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 12 Ottobre 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete